

COMUNE DI COLLE UMBERTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Colle Umberto promuove e garantisce la programmazione, il monitoraggio, il controllo e gli eventuali interventi di "risanamento" delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, con la finalità di verificare il rispetto di tutte le condizioni tecniche di sicurezza nel precipuo interesse di rendere sicuro il servizio per la collettività e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente di settore.

Verranno particolarmente tutelate le aree frequentate da soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali per esempio asili, scuole, strutture socio sanitarie.

Art. 2 – Forme di collaborazione partecipazione informazione

Il Comune di Colle Umberto autorizza l'installazione degli impianti per la telefonia cellulare previo parere dell'A.R.P.A.V. (e con la eventuale collaborazione specialistica di ISPESL , e di ASL) anche allo scopo di attuare una attività di monitoraggio e di controllo degli impianti stessi.

Il Comune assicurerà, durante le singole fasi del procedimento, degli interventi, e del controllo, l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati nelle forme previste dalla legge 241/90.

Art. 3 – Localizzazione

L'installazione di impianti per telefonia mobile è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà pubblica all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art.4 - Atto amministrativo legittimante

La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta a concessione o autorizzazione edilizia (in ragione delle caratteristiche tecniche dell'impianto) che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, previo parere favorevole della Commissione edilizia.

Arte.5 - Documentazione

Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia mobile devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:

- scheda dati anagrafici e tecnici;
- valutazione teorica del campo elettromagnetico in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
- parere tecnico dell'ARPAV;
- parere dell'ULSS;
- atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali) a proprie cure e spese, qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente regolamento, oppure qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica delle destinazioni d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto così come determinato dal presente Regolamento.

Art.6 – Obblighi specifici e garanzie

I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare dovranno:

- prevedere – ove possibile tecnicamente – sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione;
- modificare o riposizionare gli impianti esistenti in caso di evoluzioni normative nazionali e regionali riguardo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi di cautela, in caso di variazioni al contesto edificato circostante;
- comunicare tempestivamente al Comune e all'ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti stessi rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nulla – osta e autorizzazione preventiva.

ART. 7 Norme transitoria per l'adeguamento degli impianti esistenti

I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare entro sessanta giorni dall'esecutività del presente regolamento la documentazione tecnica di cui all'art.5 in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

Per gli impianti ubicati in zona impropria considerate le finalità del presente regolamento indicate all'art.1 di tutela aggiuntiva nei confronti delle aree frequentate da soggetti meritevoli quali scuole, asili, strutture socio sanitarie, è possibile lo spostamento degli stessi nei siti idonei di cui all'allegata planimetria previa concertazione con l'Amministrazione Comunale.